



Associazione Nazionale

Decreti: Ministero dell' Ambiente n. 1994 del 4/11/2003

Regione Sicilia n. 5 dell'8/01/2009 – O.N.L.U.S.

Sede regionale-provinciale: via del Paretaio n. 2 – 50064 Figline e Incisa

Valdarno (FI) – Cell. 347. 262.12665.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE G.P.G. VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE "AGRIAMBIENTE" PROVINCIA DI FIRENZE

ART.1 – GUARDIA AMBIENTALE

Guardia che opera in base a nomina ricevuta dal Prefetto o da Ente pubblico (Guardia Zoofila, Venatoria, Ittica, Ecologica, ecc.) per la prevenzione e la repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico.

ART. 2 – RESPONSABILITA'

1. L'appartenenza al Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi spese inerenti i servizi svolti. I rimborsi spese devono essere approvati preventivamente dal Coordinatore provinciale o dal Coordinatore regionale e successivamente dal Coordinatore nazionale.

2. La Guardia ambientale alle dipendenze del Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" presta la propria opera assumendosi, in proprio, tutte le responsabilità civili e penali del proprio operato, sia dirette sia indirette.

3. L'Associazione "AGRIAMBIENTE" non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio qualora da parte della Guardia ambientale vi sia stata accertata negligenza o inosservanza delle leggi vigenti o delle norme contenute nel presente Regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal Coordinatore provinciale, dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale.

Qualora la Guardia ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" risulti coinvolta in contenziosi a causa del servizio svolto, avendo comunque agito in rispetto delle leggi vigenti, su parere del Coordinatore provinciale o del Coordinatore regionale e su disposizione del Coordinatore nazionale, potrà essere dato incarico all'Ufficio legale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" di assistere la Guardia stessa.

ART. 3 – REQUISITI

1. Per conseguire e mantenere la qualifica di Guardia ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" occorre:

- a) essere collaboratore attivo dell'Associazione;
- b) conoscere le attinenti normative legislative e le relative procedure di applicazione;
- c) possedere adeguate nozioni di conoscenza della fauna e dell'etologia degli animali in genere;

d) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (in caso di nomina prefettizia) o dei requisiti prescritti da leggi e/o regolamenti locali (in caso di nomina effettuata da un Ente pubblico);

e) sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si accetta integralmente il presente Regolamento e si solleva l'amministrazione nazionale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" ed il Coordinatore nazionale da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come pure per eventuali danni arrecati a terzi, indipendentemente

dalla stipula di una polizza di assicurazione "legale" per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 – PROCEDURE PER LA NOMINA E RINNOVO

1. La domanda dell'Aspirante Guardia va presentata al Coordinatore nazionale, al Coordinatore regionale o al Coordinatore provinciale. Ottenuto il parere favorevole del Coordinatore nazionale, regionale, provinciale, l'Aspirante viene invitato a produrre la documentazione da allegare alla istanza di nomina sottoscritta dal Coordinatore nazionale, dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore provinciale alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.

2. Prima della scadenza di validità del decreto di nomina a Guardia, il Coordinatore nazionale, il Coordinatore regionale o il Coordinatore provinciale, al fine di procedere con l'istanza di rinnovo, valuteranno tutte le attività svolte dalla Guardia. Il Coordinatore nazionale, il Coordinatore regionale o il Coordinatore provinciale, a seguito di tale valutazione, potranno presentare istanza di rinnovo alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.

Il Coordinatore regionale e il Coordinatore provinciale, al fine di procedere con le istanze di nomina e rinnovo di cui ai precedenti commi del presente articolo, devono ricevere delega specifica da parte del Coordinatore nazionale.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" è suddiviso in regioni e province.

2. Il Servizio di vigilanza ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" fa riferimento dal punto di vista organizzativo ed operativo ai Coordinatori provinciali, ai Coordinatori regionali ed al Coordinatore nazionali.

3. Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato al Consiglio direttivo nazionale della Associazione "AGRIAMBIENTE", da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.

4. Il Coordinatore nazionale è designato dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione. La stessa procedura si applica in caso di sostituzione per sopravvenuta indisponibilità o sfiducia.

5. Il Coordinatore nazionale è titolare in prima istanza di tutte le funzioni che il presente Regolamento gli attribuisce.

6. Il Coordinatore nazionale cura i rapporti con i competenti uffici e organismi istituzionali; impartisce ai Coordinatori regionali (e ai relativi Vice), ai Coordinatori provinciali (e ai relativi Vice), nonché alle singole Guardie, direttive e disposizioni relative all'attività di vigilanza e ai servizi connessi, coordina le procedure, le attività e i servizi e in generale è titolare di tutte le funzioni relative alla gestione delle Guardie e alle loro mansioni.

7. Il Coordinatore nazionale può nominare propri Vicecoordinatori; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità del Coordinatore nazionale e da questi stabiliti.

8. Il Coordinatore nazionale deve inoltre:

a) controllare che sia rispettato il presente Regolamento;

b) armonizzarsi con i Coordinatori regionali e provinciali per fornire ed avere un'esaustiva competenza sulla legislazione locale, nazionale ed internazionale in materia animalista ed ambientale;

c) organizzare incontri di aggiornamento a livello nazionale e locale;

- d) organizzare e supervisionare i corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole regioni e province;
- e) tenere informato il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione sull'attività delle singole regioni e province;
- f) garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione ed alla nomina delle Guardie nonché alla sospensione o revoca degli incarichi;
- g) predisporre e approvare l'uniforme e la modulistica in uso alle Guardie;
- h) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei servizi di Vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO REGIONALE

1. I Coordinatori regionali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale.
2. I Coordinatori regionali sono diretti dal Coordinatore nazionale.

3. Il Coordinatore regionale risponde del suo operato al Coordinatore nazionale, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.

4. I Coordinatori regionali possono nominare propri Vicecoordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore nazionale; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti.

5. Il Coordinatore nazionale ha altresì facoltà di nominare Vicecoordinatori regionali, ponendoli alla diretta responsabilità dei Coordinatori regionali corrispondenti, stabilendone attività e compiti.

6. I Coordinatori regionali devono:
 - a) **prima di tutto ricevere e inoltrare alle autorità competenti i verbali redatti** nonché operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della regione di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle singole province;
 - b) riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
 - c) impartire ai Coordinatori provinciali ed alle singole Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore nazionale;
 - d) organizzare i servizi sul territorio regionale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute ed in collaborazione con i Coordinatori provinciali;
 - e) seguire, con i Coordinatori provinciali e con il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello regionale;
 - f) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore nazionale;
 - g) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole province;
 - h) tenere informato il Coordinatore nazionale sull'attività delle singole province e della regione di competenza;
 - i) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione dei Coordinatori provinciali e le loro mansioni nella regione di competenza;
 - j) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo del decreto delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - k) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei Servizi di vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla regione di competenza.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. I Coordinatori provinciali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale o dal Coordinatore regionale.
2. I Coordinatori provinciali sono diretti dal Coordinatore regionale e dal Coordinatore nazionale.
3. I Coordinatori provinciali possono nominare propri Vicecoordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore regionale e al Coordinatore nazionale; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti.
4. Il Coordinatore nazionale ha altresì facoltà di nominare Vicecoordinatori provinciali, ponendoli alla diretta responsabilità dei Coordinatori provinciali corrispondenti, stabilendone attività e compiti.
5. I Coordinatori provinciali devono:
 - a) **prima di tutto ricevere e inoltrare alle autorità competenti i verbali redatti**, nonché operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della provincia di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle Guardie Ambientali;
 - b) tenere informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale sull'attività della provincia di competenza;
 - c) riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
 - d) impartire alle Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale;
 - e) organizzare i servizi sul territorio provinciale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute;
 - f) curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati che gli pervengono dalle singole Guardie;
 - g) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle Guardie in servizio;
 - h) seguire, relativamente alla provincia di competenza, coordinandosi con il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello provinciale;
 - i) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie;
 - j) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale;
 - k) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione delle Guardie e le loro mansioni a livello provinciale;
 - l) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo del decreto delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
 - m) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei Servizi di vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla provincia di competenza.

ART. 8 – SEZIONI OPERATIVE E GRUPPI DI LAVORO

1. Il Coordinatore nazionale (o i suoi vice) può costituire sezioni, gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico con particolare riguardo alle competenze e alle attribuzioni del Servizio nazionale di vigilanza ambientale ed alle attività delle Guardie definendone mansioni ed obiettivi.
2. Allo scopo di cui sopra è possibile incaricare ed attribuire compiti specifici alle singole Guardie, che potranno svolgere detti incarichi durante il proprio servizio, come anche personale esterno.

I Coordinatori regionali (o i propri vice) o i Coordinatori provinciali (o i propri vice) possono costituire gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento e procedere con le nomine di cui ai precedenti commi del presente articolo in accordo col Coordinatore nazionale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza si svolge, di norma, nell'ambito territoriale di competenza. Se si rendesse necessario, e fosse possibile a livello giuridico, agire in un ambito diverso, il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale contatterà preventivamente il Coordinatore provinciale e/o il Coordinatore regionale competente per territorio in cui si dovrebbe operare. Tali operazioni devono essere poste a conoscenza del Coordinatore nazionale.

2. Ai servizi e alle operazioni possono partecipare solo le Guardie AGRIAMBIENTE e non anche altri soggetti. Se si rendesse necessaria la partecipazione di altri soggetti sarà il Coordinatore provinciale o regionale o nazionale a valutare l'opportunità della loro presenza, assumendosi le responsabilità del caso ed adempiendo a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

3. Presso le province in cui sono attive Guardie AGRIAMBIENTE, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore provinciale corrispondente il quale valuterà eventuali interventi.

4. Presso le province in cui non sono attive Guardie AGRIAMBIENTE, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore regionale, se presente, oppure alla Sede nazionale delle AGRIAMBIENTE che provvederà ad inoltrarle al Coordinatore regionale o provinciale più vicino per territorio, il quale valuterà eventuali interventi.

5. Il servizio delle Guardie AGRIAMBIENTE è disposto da un ordine di servizio (Ods), normalmente redatto in forma scritta, siglato dal Coordinatore provinciale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore regionale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore nazionale (o dai suoi vice, se autorizzati). Il Coordinatore provinciale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore regionale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore nazionale (o i suoi vice, se autorizzati) possono, in casi di necessità o urgenza, predisporre un ordine di servizio (Ods) anche in forma verbale.

6. Per motivi particolari i Coordinatori provinciali, regionali o nazionali possono autorizzare il servizio con abbigliamento civile.

7. I servizi in coordinamento con altre Associazioni e/o Enti pubblici o privati sarà preventivamente valutato dal Coordinatore provinciale in accordo col Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale.

8. Previa autorizzazione del Coordinatore nazionale possono essere utilizzati distintivi forniti dalle Amministrazioni pubbliche con le quali si svolge servizio convenzionato e che ne abbiano fatto specifica richiesta.

9. L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata dal Servizio nazionale non è consentito, salvo che sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti e dopo verifica ed autorizzazione da parte del Coordinatore nazionale.

10. L'Associazione "AGRIAMBIENTE" predispone l'uniforme, il tesserino interno e i moduli per la stesura dei verbali; tale materiale, come tutto il materiale di proprietà dell'Associazione, in caso di dimissioni, sospensione o revoca della singola Guardia, deve essere restituito immediatamente alla Sede nazionale dell'Associazione.

11. La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di Vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie è stabilita dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione con il contributo della sede nazionale e/o delle eventuali sezioni locali dell'Associazione.

Convenzioni con Enti pubblici e contributi erogati da questi ultimi per l'attività svolta dalle Guardie dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" vengono attuati dalla sede nazionale dell'Associazione in

accordo con il Nucleo provinciale di Guardie e/o la sezione "AGRIAMBIENTE" locale corrispondente.

Le Guardie potranno contribuire economicamente alle spese dell'attività di vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie senza che ciò possa prevedere un obbligo di restituzione di tali contributi al donatore medesimo.

ART. 10 – DOVERI E COMPITI

1. Le Guardie ambientali AGRIAMBIENTE devono:

- a) garantire una disponibilità operativa di almeno sedici ore mensili;
- b) comunicare tempestivamente al Coordinatore provinciale la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc. nel caso non si possa assumere un determinato incarico;
- c) svolgere i servizi solo su disposizione del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore nazionale. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della Guardia ma solo in presenza di un Ods (vedi art. 9 comma 5 del presente Regolamento);
- d) contattare nei casi di comprovata urgenza il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale per avere le disposizioni opportune;
- e) fornire senza ritardo, successivamente all'intervento, comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali atti redatti;
- f) comportarsi sempre conformemente alle leggi vigenti, allo statuto dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" ed al presente Regolamento in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle proprie mansioni, che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti. Non devono assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il prestigio di un pubblico ufficiale o l'immagine dell'Associazione;
- g) nell'esercizio delle proprie funzioni valutare la situazione e agire di conseguenza. Le Guardie ambientali potranno e dovranno, se il caso lo rendesse necessario, richiedere l'assistenza delle Forze dell'ordine;
- h) le Guardie ambientali collaborano con le Autorità istituzionali competenti, con altri organi di vigilanza e, qualora richiesto, si mettono a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'ordine;
- i) quando necessario, qualificarsi a voce ed esibire il tesserino interno AGRIAMBIENTE e/o il decreto prefettizio e/o il decreto di nomina dell'Ente pubblico e/o un distintivo di riconoscimento approvato dall'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina;
- j) osservare tutte le disposizioni e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali. Nei casi di accertamento di illeciti amministrativi e/o penali devono attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalle normative vigenti.

2. Le Guardie ambientali AGRIAMBIENTE **in ottemperanza alla vigente Legge Regione Toscana espletano la loro "Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA"** e inoltre, come condotta generale:

- a) svolgono i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; hanno una condotta irreprensibile ed operano con senso di responsabilità; si astengono da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell'Associazione e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina;
- b) non cercano di imporre i propri valori morali ma propongono comportamenti di salvaguardia della natura e promuovono la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entrano in contatto;
- c) collaborano con le altre guardie ed i volontari dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" e partecipano alle riunioni per dare il proprio apporto nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- d) seguono le direttive della dell'Associazione assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- e) intervengono dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che le gratifica;
- f) agiscono senza fini di lucro e non accettano regali o favori;
- g) osservano il segreto d'ufficio e mantengono rigorosa riservatezza su tutto ciò che è loro confidato o di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della loro attività;

h) si impegnano a sensibilizzare altre persone ai valori delle attività svolte;

i) svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterle identificare; sono tenute al saluto nei confronti delle persone con cui entrano in contatto per ragioni del servizio svolto; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto;

j) quando sono in divisa hanno particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'Associazione e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.

- le guardie volontarie, durante il servizio esterno, devono indossare sempre la divisa, approvata secondo le disposizioni vigenti; in mancanza, dovranno indossare una pettorina che le renda facilmente riconoscibili, sulla quale dovrà essere apposta, in maniera ben visibile, da ambo i lati, oltre al distintivo dell'associazione approvato dall'U.T.G.- Prefettura, esposto anch'esso in modo che sia ben visibile, una delle seguenti diciture
- GUARDIA PARTICOLARE GIURATA VOLONTARIA, oppure,
- GUARDIA ZOOFILA, oppure,
- GUARDIA ITTICO-VENATORIA.
- Il servizio esterno deve essere svolto da almeno due guardie, salvo che il personale operi in affiancamento alle Forze dell' Ordine, o su richieste di queste ultime. In casi eccezionali, per una comprovata impossibilità ad operare nei modi prescritti, potrà essere impiegata una sola guardia esclusivamente nei servizi diurni. Il turno d'impiego non può eccedere le otto ore giornaliere. Nei turni notturni non possono essere impiegate G.P.G Volontarie che abbiano già prestato la loro opera nelle 24 ore precedenti.
- Le guardie dovranno essere sempre in grado di comunicare con una propria sede operativa o con un numero di pronto intervento delle Forze dell'Ordine o con l'apposito ufficio della Provincia preposto al coordinamento, attraverso apparati propri o messi a disposizione dalle Associazioni o Enti di appartenenza.
- Gli Enti e le Associazioni devono redigere, con congruo anticipo, le disposizioni di servizio relative all'attività che dovrà essere svolta nella settimana successiva, con le seguenti indicazioni: generalità delle guardie impiegate; orario di servizio; tipologia di servizio da svolgere; zona in cui si svolgerà il servizio. Le associazioni che intendono avvalersi di un servizio di reperibilità dovranno inserire nella programmazione gli operatori individuati a tale scopo: La chiamata in servizio degli stessi dovrà avvenire in seguito ad eventi di particolare gravità. Copia dell'ordine di servizio dovrà essere consegnata alla guardia particolare giurata interessata, prima dell' inizio del servizio stesso. La documentazione in esame dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S. e conservata negli archivi per almeno un anno. La programmazione dei servizi dovrà essere comunicata con congruo anticipi al competente ufficio della provincia, per l' esercizio della potestà di coordinamento prevista dall'art. 27 legge 157 dell'11.02.1992, in tema di vigilanza venatoria o secondo altre previsioni di legge.
- Gli enti e le associazioni devono comunicare al Questore ogni comportamento delle G.P.G.V. occorso in servizio, non conforme ai doveri delle guardie.
- Le guardie giurate volontarie svolgono le loro attribuzioni, nei limiti territoriali di validità del decreto, nell'ambito dell'orario previsto e nel luogo in cui sono comandate di servizio, nel più stretto rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ricevute dall'ente di appartenenza. È preclusa qualsiasi attività non specificamente attinente al servizio programmato.
- È fatto d'obbligo al rappresentante dell'ente o Associazione di far prendere visione alle G.P.G. Volontarie del regolamento di servizio, documentando tale adempimento. Copia del regolamento dovrà essere esposta presso la sede in luogo accessibile a tutti, per la consultazione in qualsiasi momento.
- **Sono da intendersi inapplicabili le disposizioni di servizio in contrasto con le presenti prescrizioni.**

ART. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIMISSIONI

1. Costituiscono motivi di sospensione o revoca dall'incarico di Guardia ambientale AGRIAMBIENTE:

- a) l'operare in contrasto con i principi statuari dell'Associazione, con le direttive del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore nazionale, oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;
- b) il servizio svolto con uniformi, mostrine, distintivi, tesserini o modulistica non autorizzati dal Coordinatore nazionale;
- c) un comportamento scorretto e/o illegale riscontrato durante il servizio;
- d) salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e non partecipare agli incontri di aggiornamento;
- e) la sottoposizione ad indagini o procedimenti penali;
- f) la tutela dell'immagine e del nome del Nucleo di Guardie ambientali e/o AGRIAMBIENTE;
- g) la sfiducia nei confronti della Guardia da parte del Coordinatore provinciale competente o del Coordinatore regionale competente o del Coordinatore nazionale;
- h) la sfiducia nei confronti della Guardia da parte dell'Associazione (su indicazione del Consiglio direttivo nazionale);
- i) la riorganizzazione del servizio.

2. Il Coordinatore nazionale è titolare dei provvedimenti disciplinari e può sospendere o revocare dall'incarico la Guardia. Il Coordinatore nazionale può delegare i Coordinatori regionali e provinciali a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie ai sensi del presente articolo tenendo presente che i provvedimenti di revoca possono essere emanati solamente se in accordo col Coordinatore nazionale.

3. Con la comunicazione di sospensione o revoca la Guardia interessata deve ottemperare, nei tempi previsti dalla comunicazione stessa, a quanto previsto dall'art. 9 comma 10 del presente Regolamento. La Guardia deve altresì consegnare, se ne è in possesso, il decreto di nomina (prefettizio o dell'Ente pubblico) e tutto il restante eventuale materiale appartenente alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina presso la sede nazionale AGRIAMBIENTE.

4. Nei confronti del provvedimento di sospensione o revoca la Guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione scritta, entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione o revoca, al Coordinatore nazionale che, qualora ne ravvisi motivi può sospendere la delibera. La decisione raggiunta dal Coordinatore nazionale avrà valore definitivo ed inappellabile. Sino alla comunicazione di tale decisione il provvedimento di sospensione o revoca rimane in vigore.

5. In qualsiasi momento la Guardia può rinunciare, con comunicazione scritta al Coordinatore provinciale corrispondente, alla qualifica di Guardia ambientale AGRIAMBIENTE. Con tale comunicazione la Guardia interessata deve ottemperare immediatamente a quanto previsto dall'art. 9 comma 10 del presente Regolamento. La Guardia deve altresì consegnare, se ne è in possesso, il Decreto di nomina e tutto il restante eventuale materiale appartenente alla Prefettura o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina presso la sede nazionale dell'Associazione.

6. Nel caso di cui al comma precedente il Coordinatore provinciale informa della rinuncia della singola Guardia il Coordinatore regionale corrispondente e il Coordinatore nazionale. Il provvedimento di revoca (o la rinuncia) di una Guardia è comunicato senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene inviato a cura del Presidente a tutti i nuclei di Guardie AGRIAMBIENTE che lo adottano quale Regolamento per il servizio delle Guardie ambientali.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

(Il presente regolamento composto di nr. 13 articoli in nr. 9 pagine, è stato approvato con decreto del Questore di Milano il 18 febbraio 2014.)